


NOT. STIZ Dott. ADA TREVISO		
ALLEGATO	N° REPERTORIO	N° FASCICOLO
A	67098	12403



S T A T U T O

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

sindacato Autonomo Condomini

Circoscrizione Provinciale di Treviso

- COSTITUZIONE - SCOPO

ART. 1 - E' costituita la "UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - Sindacato Autonomo Condomini Circoscrizione Provinciale Treviso.

L'Unione ha sede in Treviso Via S. Andrea n. 7.


Il comitato direttivo potrà istituire sezioni negli altri mandamenti provinciali determinandone la circoscrizione territoriale. Ogni sezione costituita con determinazione della circoscrizione territoriale, acquista ipso facto piena ed assoluta autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale, giuridica e organizzativa interna, restando legalmente responsabile in proprio il Presidente della locale Sezione ad ogni e qualsiasi effetto.

Le sezioni dovranno recare la seguente denominazione

"Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - sindacato Autonomo condomini - circoscrizione Mandamentale di Treviso.

Per le Associazioni Sindacali alle quali appartiene

l'U.P.P.I. non si considerano commerciali le attività



svolte in diretta attivazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

ART. 2 - l'Unione è apartitica ha scopo di:

- tutelare e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della piccola proprietà edilizia e dell'Istituto condominiale;
- assistere pertanto detti proprietari in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico presso Enti, organismi ed uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa, sia giudiziaria ovunque e comunque siano coinvolti gli interessi della categoria,
- promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico, inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare;
- adoperarsi per conseguire con ogni opportuna azione presso il governo periferico e gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato delle vendite immobiliari favorendo il libero regime locatizio, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistenti in tal senso;

- stringere rapporti di collaborazione di comune iniziativa, di adesione con organizzazioni locali i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni, scientifiche ed altre analoghe iniziative, - inoltre, anche per attuare i propri scopi, la Associazione qui costituita aderisce alla F.I.S.P.P.I.- FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI CON SEDE IN GENOVA, assumendo ora per allora tutte le obbligazioni limitazioni vincoli nonchè diritti di cui allo statuto della predetta F.I.S.P.P.I. -

SOCI E LORO CATEGORIE

ART. 3 - Possono far parte dell'Unione:

- a) i residenti nella provincia di Treviso di qualsiasi nazionalità che siano proprietari di una o più unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale,
- b) I proprietari di unità immobiliari autonome di non rilevante valore economico site in provincia di Treviso ancorchè non sia stato trascritto il relativo atto di acquisto;
- c) i condomini siti nella provincia di Treviso nella persona dell'Amministratore pro tempore;

d) gli enti, le organizzazioni e le persone fisiche con sede in Treviso e provincia i cui scopi collimino, anche in parte, con quelli dell'Unione e le cui attività comunque non contrastino con le finalità dell'Unione

AMMISSIONE DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

ART. 4 - I soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione sono soci fondatori e costituiscono il comitato Direttivo per il primo quinquennio.

La domanda di ammissione come aderente deve essere fatta pervenire al comitato direttivo e deve contenere.


a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto;

b) l'indicazione dell'ubicazione delle unità immobiliari possedute e dei titoli di provenienza.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il comitato direttivo che non ha l'obbligo di comunicare i motivi della decisione.

L'aderente dopo sei anni consecutivi di iscrizione diventa socio a tutti gli effetti.

Presso la sede della Associazione devono essere tenuti aggiornati mensilmente, bollati e firmati in ogni pagina dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, i libri dei soci iscritti, nonché un libro a parte per



gli aderenti tramite l'iscrizione dell'edificio in condominio che sia stato associato dall'Amministratore pro tempore.



ART. 5 - L'ammissione vale per l'anno in corso alla data della delibera e per l'anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia fatta pervenire al Presidente dell'Unione non oltre due mesi prima della chiusura dell'anno sociale, formale atto di dimissioni a mezzo raccomandata a.r.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipare nelle assemblee sociali, nonchè dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione, nonchè del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo, fra cui il Presidente dell'associazione.

La quota di iscrizione o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nè rivalutabile.

ART. 6 - La qualità di socio o di aderente si perde per dimissioni, per comportamento giuridico contrario agli interessi dei Piccoli Proprietari o di una parte



di essi, con voto espresso dalla maggioranza componen-
nente il comitato direttivo, senza obbligo di motiva-
zione nonchè per inadempimento nel versamento della
quota sociale.

ART. 7 - L'esercizio finanziario ha durata annuale e
si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo
il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre,
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordina-
ria da convocarsi entro tre mesi dalla chiusura del-
l'esercizio cui si riferisce.

Il rendiconto economico e finanziario in particolare
deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimonial-
e ed economico-finanziaria della associazione.

ORGANI DELL'UNIONE

ART. 8 - Sono organi dell'Unione

- 1) L'Assemblea,
- 2) Il Presidente, i Vice presidenti, il Segretario Ge-
nerale e il Tesoriere;
- 3) Il comitato Direttivo;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) I revisori dei conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri;
- 7) I Presidenti delle sezioni mandamentali costituite

nell'ambito della circoscrizione provinciale, che fanno parte del comitato Direttivo di diritto.

ASSEMBLEE

ART. 9 - L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera secondo le norme contenute nell'emanando regolamento.

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultino iscritti da almeno 3 mesi sul libro dei soci, ai sensi dell'art. 2532 C.C..

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Unione ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno che pervenga agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ogni cinque anni viene convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C., ma non per ciò che concerne le cariche sociali e la gestione finanziaria. L'assemblea deve essere convocata nel comune in cui ha sede l'Unione, la convocazione può avvenire anche mediante comunicato stampa su un quotidiano con la cronaca locale.

L'assemblea annuale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive dell'Unione e su tutto quant'altro demandato per legge e per statuto. L'assemblea quinquennale delibera sulla nomina dei componenti il comitato direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati o il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione, o in mancanza, da uno dei Vice Presidenti, in mancanza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, a suo giudizio, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento nonché di fissare le modalità di votazione.

Delle riunioni di assemblee si redige il processo verbale firmato dal Presidenti e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.


CARICHE SOCIALI

ART. 11 - Le cariche sociali, riservate ai soci effettivi dell'Unione sono per principio soltanto onorifi-

Luca Vasta

[Signature]





che e le relative prestazioni gratuite.

Esse sono elette per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente ogni cinque anni dall'assemblea.


IL PRESIDENTE

ART. 12 - Il Presidente rappresenta l'Unione a tutti gli effetti di legge. Viene eletto dall'assemblea dai soci. In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito da un vice Presidente Vicario, il quale ha facoltà di delegare per iscritto, di volta in volta, un altro componente del comitato direttivo.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto quando non siano di competenza dell'assemblea, del Segretario Generale e del Comitato direttivo. Spetta in particolare al Presidente:

- a) mantenere rapporti con gli organi statali locali nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- b) curare che sia predisposta la relazione morale e finanziaria dell'Unione;
- c) indire l'assemblea e convocare il comitato direttivo presentando l'ordine del giorno;
- d) firmare citazioni, tessere e mandati di pagamento;
- e) esercitare in caso di urgenza, i poteri del Comitato direttivo.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificare



dal Comitato stesso nella prima riunione successiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 13) Il Segretario fa parte di diritto del Comitato Direttivo, redige verbali delle riunioni, compila l'albo degli associati e degli aderenti, notifica le elezioni, confrofirma i diplomi e le tessere, vigila sulla vita amministrativa dell'Unione controfirmando i mandati di pagamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, alla organizzazione e alla direzione degli uffici, alla assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione, mantiene direttamente i contatti con gli enti pubblici e con le organizzazioni corrispondenti, previo benestare del Presidente. Viene eletto dall'Assemblea degli associati.

IL TESORIERE

ART. 14 - E' eletto dal comitato Direttivo. Fa incassi presso gli Istituti di Credito e la Pubblica amministrazione, sovrintende e prepara la gestione e relazione finanziaria annuale, compie gli atti inerenti e conseguenti, certifica, con controfirma del Presidente e del Segretario, l'appartenenza all'Unione degli aderenti e dei soci, nonchè la loro decadenza per mancato pagamento della quota sociale nei termini.
Predispone consuntivo e preventivo e propone la quota

associativa annuale al Comitato direttivo per la approvazione.

Il Tesoriere ha altresì facoltà di accendere e/o estinguere a nome e per conto dell'Unione, nell'ambito della circoscrizione Territoriale di competenza, con la propria firma congiunta a quella del Presidente e/o del Segretario conti correnti postali e/o bancari, versare e prelevare somme presso Banche, Istituti, Uffici Postali, Notai ecc.

IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 15 - Il comitato direttivo è composto da 15 membri eletti dall'assemblea, nonché dai Presidenti delle sezioni, che sono membri di diritto, eccettuato il primo comitato direttivo eletto tra i soci fondatori.

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, il Presidente dell'Unione, che lo presiede, i due Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il comitato direttivo prepara la relazione morale, decide sulle domande di ammissione di nuovi aderenti, delibera le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione; designa i rappresentanti dell'Unione presso Enti, commissioni e Istituzioni Pubbliche o private o altrui organismi nazionali nell'ambito locale;

delibera su ogni altra materia che non sia specificamente di competenza di altri organi dell'Unione.

Uno dei membri del Comitato Direttivo è nominato Tesoriere.

Il Comitato direttivo fissa la quota annuale associativo su proposte del Tesoriere.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 16 - L'esecuzione delle deliberazioni adottate dal comitato direttivo è demandata a una Giunta Esecutiva composta di nove membri eletti dal comitato nel proprio ambito. Il Presidente ne fa parte di diritto unitamente al Segretario e al Tesoriere e la presiede nominando in questa i Vice Presidenti.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 17 - Il collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del collegio nonché di due supplenti.

E' eletto dall'Assemblea sorveglia l'amministrazione accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Detto Collegio può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Redige una relazione annuale che è allegata a quella





del Tesoriere.

IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI

ART. 18 - Ogni controversia, fra soci e fra essi e l'Unione, inerente ai rapporti sociali, verrà rimessa al giudizio inappellabile del collegio dei Probiviri, composto da cinque membri eletti dall'assemblea, anche non soci o aderenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Elegge nel suo seno il proprio Presidente.

I PRESIDENTI DELLE SEZIONI

ART. 19 - I Presidenti delle Sezioni sono nominati dal comitato direttivo nell'ambito territoriale della propria circoscrizione sentito il parere dei soci della sezione mandamentale interessata.

I loro compiti e funzioni saranno stabiliti all'atto della nomina. Fino al momento della adesione alla F.I.S.P.P.I. il comitato Direttivo ha pieno diritto e facoltà di costituire sopprimere, modificare dette sezioni assegnando la sfera di competenza territoriale nonchè infine nominare e/o revocare i presidenti delle sezioni così costituite.

IL PATRIMONIO

ART. 20 - Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciati, donazioni o comunque, vengano in possesso del-

la Unione.

Ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al comitato direttivo a cura del Tesoriere, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

ART. 21 - Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- a) l'ammontare dei contributi, fissati in conformità di analoga deliberazione del Comitato Direttivo nonchè il pagamento dei corrispettivi specifici effettuato dagli iscritti o associati;
- b) le altre rendite patrimoniali e dei servizi resi;
- c) le eventuali sovvenzioni, erogazioni e donazioni.

Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento


ART. 22 - Lo scioglimento dell'Unione avrà luogo, oltre che nei casi previsti dal C.C. , anche qualora sia stato deliberato con il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3 comma 190

della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - Entro il primo quinquennio dalla data di co-
stituzione, il comitato Direttivo redigerà un regola-
mento esecutivo del presente Statuto.

Luigi Colaianni / *56* / *102*



La presente copia estesa sulla pag. 01 è conforme
all'originale su cui otto ed è stato allegato
si rilascia per la parte
Toviso, il 11 febbraio 1998

